CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851

tronde poi, siccome questa sorveglianza, estesa al sindaco ed all'avvocato fiscale, non potrebbe in nulla danneggiare gli stabilimenti privati, ma solamente sarebbe una guarentigia di più per gli individui che vi stanno, io non vedo perchè la Commissione non vorrebbe ammettere questa sola guarentigia che sarebbe nell'interesse dei cittadini senza recare il benchè minimo danno agli istituti privati.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto del deputato Franchi, di aggiungere dopo le parole sotto la sorveglianza dei sindaci e dei giudici di mandamento, le parole dell'intendente e dell'avvocato fiscale della propincia.

(È appoggiato.)

BERTINE. Sorgo ad appoggiare quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione, perchè non sia ammesso lo emendamento dell'onorevole deputato Franchi.

Nel mio primo progetto io avevo detto che gli stabilimenti privati sono autorizzati dal ministro dell'interno, e posti sotto la sorveglianza della pubblica autorità: nella compilazione di quest'articolo io aveva tolto a modello la legge francese la quale all'articolo 4 dice:

« Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur; le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sons chargés de visiter les établissements publics ou privés. »

Ma la Commissione mi fece saviamente osservare che tanta sorveglianza era la maniera di non ottenerne nessuna, e che in generale è meglio che pochi siano gli invigilatori, se si desidera che la vigilanza venga esercitata ed esattamente. Di più ha osservato benissimo l'onorevole relatore che nel progetto della Commissione si è detto che questi stabilimenti privati sono posti eziandio sotto la sorveglianza dei Consigli sanitari dei distretti. Ora si sa che i Consigli sanitari, rilevando qualche abuso, hanno il dovere di riferirne al Consiglio superiore, e questo Consiglio che è posto sotto la presidenza del ministro dell'interno darebbe gli ordini opportuni agl'intendenti affinchè facessero cessare quest'abuso. Per conseguenza non si è creduto opportuno di stabilire tanti invigilatori per i manicomii privati.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

ROSELLINA, relatore. L'onorevole deputato Franchi teme che le disposizioni contenute nell'articolo 29 non siano applicabili agli istituti privati; ma io debbo dichiarare che, secondo le intenzioni della Commissione, esse sono applicabili anche a questi istituti.

L'istituzione di manicomii privati sarà per noi una novità di grande importanza : ma appunto perchè questa istituzione fra noi è ancora da nascere, la Commissione ha creduto di dover fin d'ora proporre una legislazione relaliva ai manicomii privati. Essa non ha petuto che stabilire qui alcuni principii generali; l'applicazione e lo svolgimento di questi principii troveranno luogo in un apposito regelamento; e nell'ultimo articolo del nostro progetto si dice che questo regolamento, oltre a determinare le norme particolarmente appropriate ai manicomii privati, estenderà ai medesimi tutte quelle fra le disposizioni della presente legge le quali sono applicabili sì ai pubblici che ai privati stabilimenti, imperciocché è cosa evidente che molte fra le disposizioni che si contengono nel progetto della Commissione convengono ugualmente agli stabilimenti pubblici, e ai privati. Noi abbiamo voluto entrare in tutti i particolari che possono concernere i manicomii privati, perchè una simile istituzione, lo ripeto, è ancora da nascere: tutti sanno che nei nostri Stati era proibito di stabilire manicomii privati, e questo divieto traeva il suo fondamento in un privilegio concesso da Vittorio Amedeo II alla Confraternita del SS. Sudario, fondatrice del manicomio di Torino. Questo divieto dura ancora, ed è naturale che ciò spiaccia grandemente a tutte quelle famiglie le quali hanno la disgrazia di avere qualche congiunto demente, e che non volendo collocarlo in un pubblico stabilimento, sono costrette di ricorrere, con gran disagio degli infermi, agli stabilimenti esteri. Si calcola che annualmente non meno di 60 dementi appartenenti a famiglie agiate sono inviate in quegli stabilimenti.

SERRITINI. Riprendo la parola per aggiungere una sola osservazione a quella già fatta per combattere l'emendamento Franchi, la quale consiste nel far notare alla Camera che non occorre di stabilire che l'intendente appartenga alla Commissione unitamente alle altre persone indicate nell'articolo 6 e preposte alla sorveglianza dei manicomii privati, fra le quali v'ha il Consiglio provinciale, stantechè esso intendente, nella sua qualità di presidente di detto Consiglio, esercita di già questa sorveglianza senza che sia mestieri di farne cenno speciale.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Franchi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 6 quale è redatto.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 7:

« Nel regolamento di cui all'articolo ultimo verranno stabilite le condizioni sotto le quali saranno autorizzati gli stabilimenti privati, ed i casi nei quali ne potrà venire abrogata la concessione. »

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 8. In nessun caso potra un mentecatto essere detenuto nemmeno provvisoriamente in alcuna prigione, nè trasferito al suo destino in compagnia d'inquisiti e condannati. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

A questo articolo il deputato Malinverni propone un'aggiunta così concepita: « ne senza essere accompagnato da uno dei suoi parenti, o da persona appositamente designata dall'autorità locale. »

Il deputato Malinverni ha la parola per isviluppare la sua aggiunta.

MALINVERNI. Ho creduto di dover aggiungere quanto ha testè letto il signor presidente, per meglio assicurare che questi infelici vengano trasportati senza loro disagio al manicomio ; poichè mi sovvengo, che allora quando io era addetto al manicomio di Torino, arrivavano talvolta individui malconci alle mani ed ai piedi perchè erano stati così strettamente legati con funi e catene da riportarne lacerazioni e ferite, le quali richiedevano spesso una lunga cura speciale per essere guarite. Io credo pertanto, che se alcuno dei parenti, o altra persona che fosse appositamente designata dal sindaco o dall'autorità locale, venisse ad accompagnare questi infelici, si eviterebbero i mali trattamenti che qualche volta certi crudeli condottieri prezzolati procurano a questi infelici, ed è perciò che pregherei la Camera a voler fare attenzione a quest'emendamento, perchè lo credo essenzialmente utile a questi poveri infelici, ed altamente richiesto da ragioni di umanità.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta proposta dal deputato Malinverni è appoggiata.

(È appoggiata.)